*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 17**

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 22 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 490.

**Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

**98G0019**

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Decreti rettorali concernenti modificazioni allo statuto dell'Università.**

**Da 97A10226 a 97A10234**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997, n. 491.

**Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, che prevede l'emanazione di appositi regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare alcune materie in ambito universitario, nonché i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Considerato che fra le materie elencate dal citato articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997 è prevista, alla lettera *b)*, anche l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti universitari, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i pareri della 7ª commissione del Senato della Repubblica e della VII commissione della Camera dei deputati espressi rispettivamente il 1° luglio 1997 ed il 3 luglio 1997, e ritenuto di adeguare il testo del regolamento al contenuto dei predetti pareri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 agosto 1997 e del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Istituzione e funzioni*

1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato attivati nelle università italiane, nonché alle scuole dirette a fini speciali. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro:

*a)* su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;

*b)* sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

*c)* sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

2. Oltre alle competenze di cui al comma 1 il CNSU:

*a)* elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 104, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

*b)* può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università;

*c)* presenta al Ministro, entro due anni dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;

*d)* può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

*a)* per studenti, gli iscritti ai corsi e alle scuole di cui al comma 1;

*b)* per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario, statali e non statali, che rilasciano titoli con valore legale;

*c)* per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Sono eleggibili al Consiglio nazionale degli studenti, gli studenti in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera *a)*, i quali siano in corso, ovvero fuori corso da non più di due anni accademici.

### Art. 2.

*Composizione e funzionamento*

1. Il CNSU è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalità previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, e di cui al

comma 4 del predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 5.

2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.

3. Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione prevale il più anziano di età.

4. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonché sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 i lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.

6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.

Art. 3.

*Ordinanza elettorale*

1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNSU, indice le elezioni.

2. Per la prima tornata elettorale l'ordinaza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

*Procedura elettorale*

1. Per l'elezione dei ventotto componenti di cui all'articolo 2, comma 1, le sedi universitarie sono raggruppate nei seguenti quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi, comprendenti rispettivamente le seguenti regioni:

*a)* I distretto: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche;

*b)* II distretto: Piemonte, Lombardia, Liguria;

*c)* III distretto: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo;

*d)* IV distretto: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, attivati nel distretto alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Sono eletti sette studenti per ciascun distretto.

3. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 3.

4. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di cui all'articolo 1, comma 1 da esse attivati. Gli elenchi sono depositati presso la sede del rettorato e presso ogni sede decentrata di ogni università, con apposito avviso affisso presso ogni facoltà almeno sessanta giorni prima delle elezioni. Entro dieci giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.

5. Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di apporre il voto, appone la propria firma.

6. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui al comma 1 sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto.

7. Le liste dei candidati per l'elezione dei ventotto componenti di cui al comma 1 sono sottoscritte da un minimo di mille ad un massimo di millecinquecento studenti, con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto e in un numero massimo, per ciascuna sede universitaria, che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3, in base alla composizione dello stesso distretto. Le liste sono sottoscritte anche dai candidati e sono presentate da un elettore firmatario alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8 entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette alla commissione centrale, di cui all'articolo 9, gli elenchi delle candidature ammesse per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.

8. Per l'elezione dei due componenti di cui al comma 3 sono presentate candidature individuali sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo degli atenei del collegio, in un numero massimo per ciascuna sede universitaria che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3. Le predette candidature sono presentate alla commissione elettorale centrale, di cui all'arti-

colo 9, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

9. La commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative all'elezione dei componenti di cui al comma 1, distinti per distretti, sulla base degli atti delle commissioni locali e li trasmette alle stesse commissioni perché ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede universitaria entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La commissione centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per le elezioni dei componenti di cui al comma 3, e li trasmette alle singole sedi universitarie affinché vengano pubblicati entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

10. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore o direttore, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre funzionari, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche rappresentanti di lista.

11. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate.

12. Ogni studente esprime un voto di preferenza per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.

Art. 5.

*Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.*

1. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, avviene con il seguente criterio:

*a)* per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;

*b)* per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

*c)* la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

*d)* tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;

*e)* le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera *d)*;

*f)* risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 4, comma 3, è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.

Art. 6.

*Schede elettorali*

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonché ove occorre, l'indicazione del numero del seggio.

Art. 7.

*Operazioni di voto*

1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo ritira dal presidente la scheda, ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

2. Il voto è individuale e segreto. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara chiuse le operazioni e l'ufficio procede alle seguenti operazioni sia per la elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1, sia per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 3:

*a)* le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;

*b)* si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per la votazione;

*c)* si procede allo scrutinio delle schede votate. Se il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

4. Al termine dello spoglio il presidente, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede impiegate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo all'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1, e uno relativo all'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 3. In ciascuno dei

due plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede provvisoriamente non esaminate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicate:

*a)* i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e rispettivamente di chiusura, nonché, dandosene il caso, di sospensione e di riapertura, delle votazioni e delle successive operazioni;

*b)* il numero degli elettori iscritti e di quelli che si sono presentati per il voto;

*c)* il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;

*d)* il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate;

*e)* gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono di far constare a verbale.

5. Il plico relativo all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali è inviato alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8, ed il plico relativo all'elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è inviato alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.

Art. 8.

*Commissioni elettorali locali*

1. Presso una delle istituzioni universitarie afferenti al distretto è istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

2. La commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 4, verifica la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 7, relative all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali e formula graduatorie distinte per distretto.

3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall'articolo 10.

4. La commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche. L'ordinanza di cui all'articolo 3 determina tempi e luoghi delle predette operazioni.

Art. 9.

*Commissione centrale*

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una comminissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 4 e 10. La commissione è presieduta da un dirigente e da cinque funzionari con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Art. 10.

*Formazione delle graduatorie finali*
*Proclamazione degli eletti*

1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.

2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni elettorali locali, la commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.

3. Per la elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la commissione, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 2.

4. Esaurite le operazioni di formazione della graduatoria, la commissione proclama gli eletti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

*Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998*
*Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 1*

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 8, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 20. — 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

*a)* sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

*b)* composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

*c)* interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

*d)* procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

*e)* procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

— Il comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina della materia, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«Art. 17. — 95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

*a)* la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

*b)* modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

*c)* modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):

«Art. 2 *(Diploma universitario)*. — 1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei *curricula* previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento».

«Art. 3 *(Diploma di laurea)*. — 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Repubbbca di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.

5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.

6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonchè le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio».

«Art. 4 *(Diploma di specializzazione)*. — 1. Il diploma di specializzazione si consegue successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione, per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego».

— Il testo del comma 104, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«104. Il CUN è composto da:

*a) (omissis)*;

*b)* otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo».

**98G0018**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

**Integrazione della delega di funzioni al Ministro per i rapporti con il Parlamento on. Giorgio Bogi.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1997, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. Giorgio Bogi;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997 citato in premessa è modificato e integrato come segue:

La lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo e con la programmazione dei lavori parlamentari, e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;».

Sono in fine aggiunte le lettere seguenti:

«*l)* provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti delle relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi, assicurando la presenza dei rappresentanti del Governo ai lavori del Comitato per la legislazione;

*m)* curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 dicembre 1997

*Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 19*

**98A0385**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 gennaio 1998.

**Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministero del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1997, che ha fissato nella misura del 4,75% lordo il tasso di interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997, che riduce di 0,50 punti il tasso di interesse da corrispondere per i depositi sui libretti postali di risparmio liberi e vincolati;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare il tasso di interesse sulle contabilità speciali di cui sopra in relazione alla discesa del valore dell'interesse sul risparmio postale;

Decreta:

*Articolo unico*

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/1984, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura del 4,25% lordo, con decorrenza dal 1° febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1998

*Il direttore generale:* DRAGHI

**98A0314**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Caravella», in Viareggio.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Caravella», con sede in Viareggio, costituita per rogito notaio Arnaldo Sartini in data 1° ottobre 1963, repertorio n. 11779, registro imprese n. 3782, B.U.S.C. n. 188/81134, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 7 gennaio 1998

*Il direttore:* SARTI

**98A0316**

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Fidia», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Fidia», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Antonino Vitale in data 10 agosto 1977, repertorio n. 195425, registro societa n. 4701, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0317**

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Conca Jonica», in Palagiano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Conca Jonica», con sede in Palagiano, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 26 novembre 1974, repertorio n. 158321, registro società n. 4169, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0318**

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Giovanni XXIII», in Avetrana.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Giovanni XXIII», con sede in Avetrana, costituita per rogito notaio Michele Adami in data 30 maggio 1970, repertorio n. 44684, registro società n. 3317, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0319**

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agape», in Mottola.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agape», con sede in Mottola, costituita per rogito notaio Cosimo Panetti in data 22 marzo 1985, repertorio n. 6336, registro società n. 7311, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

98A0320

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Vigilmare», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Vigilmare», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rocco D'Amore in data 22 dicembre 1981, repertorio n. 3006, registro società n. 5908, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

98A0321

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «A e C (Appalti e costruzioni)», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «A e C (Appalti e costruzioni)», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rocco D'Amore in data 16 luglio 1981, repertorio n. 2153, registro società n. 5739, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

98A0322

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agritec Patemisco», in Massafra.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agritec Patemasco», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Salvatore De Stefano in data 22 febbraio 1991, repertorio n. 141966, registro società n. 11020, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0323**

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «V 90», in Manduria.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «V 90», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Aldo Gargano in data 9 novembre 1990, repertorio n. 18672, registro società n. 10855, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0324**

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Andromeda», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Andromeda», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giandomenico Cito in data 24 maggio 1990, repertorio n. 32664, registro società n. 10745, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0325**

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agriforest», in Avetrana.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agriforest», con sede in Avetrana, costituita per rogito notaio Aldo Gargano in data 23 ottobre 1989, repertorio n. 15697, registro società n. 10324, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

98A0326

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Vampa», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Vampa», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vincenzo Vinci in data 15 dicembre 1987, repertorio n. 26943, registro società n. 9309, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

98A0327

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agr.J.S.», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agr.J.S.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 16 marzo 1987, repertorio n. 179514, registro società n. 8777, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

98A0328

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Co.Lei.Se.», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.Lei.Se.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Magda Garofalo in data 9 gennaio 1987, repertorio n. 6266, registro società n. 8602, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0329**

---

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Centro socio culturale l'operatore itinerante», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Centro socio culturale l'operatore itinerante», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 4 marzo 1988, repertorio n. 181755, registro società n. 9452, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0330**

---

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Infissi salentini», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Infissi salentini», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 12 marzo 1985, repertorio n. 174689, registro società n. 7229, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0331**

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «La.Ser.», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La.Ser.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rocco D'Amore in data 20 dicembre 1985, repertorio n. 12024, registro società n. 7712, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0332**

---

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Intervento ecologico», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Intervento ecologico», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ettore Leccese in data 8 luglio 1987, repertorio n. 5573, registro società n. 8938, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0333**

---

DECRETO 12 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «S.I.L.T.A.», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S.I.L.T.A.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Antonino Vitale in data 11 agosto 1977, repertorio n. 195433, registro società n. 4702, tribunale di Taranto.

Taranto, 12 gennaio 1998

*Il direttore:* ANDRISANI

**98A0334**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 dicembre 1997.

**Requisiti d'idoneità delle strutture per le scuole di specializzazione dell'area medica.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed in particolare l'art. 7 il quale prevede che i requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica siano determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, su parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993;

Ritenuto di procedere alla identificazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge formazione specialistica;

Ritenuto che la definizione di tali requisiti debba soddisfare l'esigenza di garantire i livelli minimi di addestramento professionale previsti negli ordinamenti delle singole tipologie di specializzazione e la graduale assunzione da parte dello specializzando dei compiti assistenziali;

Ritenuto che la definizione dei criteri di idoneità debba essere riferita al complesso delle strutture coinvolte nella formazione di ciascuna scuola di specializzazione;

Ritenuto che i criteri siano da individuare con riferimento:

*a)* alla disponibilità di strutture di supporto;

*b)* alla presenza di servizi generali diagnostici;

*c)* alla presenza di strutture assistenziali tali da consentire allo specializzando lo svolgimento di tutte le attività richieste dagli standard formativi;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. I policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende, gli ospedali, gli istituti e gli enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, in possesso di idonei indici assistenziali, come definiti dalla normativa vigente, sono inseriti nella rete delle strutture per la formazione specialistica, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati dalle università e dalle regioni ai sensi dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. I requisiti di idoneità concernono, per ciascuna scuola di specializzazione, la rete formativa costituita dall'insieme delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale, coinvolte nella formazione.

Art. 2.

1. I requisiti di idoneità della rete formativa consistono:

*a)* nella disponibilità di spazi didattici, biblioteca, attrezzature per ciascuna scuola di specializzazione, materiale didattico adeguati;

*b)* nella presenza di servizi generali, diagnostici e di laboratorio che consentano lo svolgimento delle attività qualitative e quantitative di addestramento professionalizzante proprie di ciascuna scuola di specializzazione di cui ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni;

*c)* nella presenza di strutture sanitarie e relativi posti letto e dell'organico di personale a fini assistenziali in grado di erogare nel loro insieme e secondo le diverse modalità (degenza, day hospital, attività ambulatoriale, ...), tutte le prestazioni previste nello standard di addestramento professionalizzante per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

*d)* nella presenza di strutture sanitarie territoriali di prevenzione e di assistenza che consentano lo svolgimento delle attività previste dagli standard di addestramento professionalizzante per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

*e)* nella erogazione, da parte dell'intera rete delle strutture coinvolte, complessivamente considerate, di un volume assistenziale annuale che consenta agli specializzandi la effettuazione del numero di prestazioni previsto dallo standard di addestramento professionalizzante per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione. Il volume assistenziale da riservare per la formazione specialistica non può comunque superare il limite del 30% rispetto al volume complessivo erogato dalle strutture, deve garantire gli standard di formazione per tutti gli specializzandi iscritti a ciascun anno di corso e deve assicurare la formazione di almeno tre specializzandi all'anno per ciascuna tipologia di scuola.

Art. 3.

1. L'identificazione delle strutture inserite nella rete formativa viene definita nei protocolli d'intesa stipulati dalle università e dalle regioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. I protocolli d'intesa fra università e regioni devono comunque garantire che il percorso formativo si svolga sia nelle strutture universitarie che in quelle del Servizio sanitario nazionale.

2. L'utilizzazione delle strutture inserite nella rete formativa, anche ai fini dell'affidamento ai dirigenti delle strutture stesse della titolarità dei corsi, viene definita in base ai criteri stabiliti nei protocolli d'intesa stipulati dalle università e dalle regioni.

Art. 4.

1. Fatte salve particolari esigenze da individuare nei protocolli d'intesa tra le regioni e le università, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attività formativa degli iscritti alle scuole di specializzazione si svolge, di norma, per circa i due terzi della stessa, nelle strutture delle aziende ospedaliere, delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico individuati nei predetti protocolli d'intesa tra università e regioni, e con le modalità stabilite negli ordinamenti didattici e negli accordi tra le università e i singoli enti in cui ricadono le predette strutture.

Art. 5.

1. Gli specializzandi ruotano nelle diverse strutture assistenziali coinvolte nella formazione secondo la programmazione definita dal consiglio della scuola in conformità ai criteri stabiliti negli accordi fra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in prima applicazione la rete delle strutture che concorrono alla formazione relativa alle singole tipologie di scuola deve essere in possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle, la cui validità è limitata all'anno accademico 1997/1998.

Art. 7.

1. I rettori delle università certificano il possesso dei requisiti ai fini dell'autorizzazione all'attivazione di nuove scuole e ai fini della verifica dell'idoneità per le scuole già attivate dalle università, allegando copia dei protocolli d'intesa di cui all'art. 2.

2. Il numero massimo degli ammessi a ciascuna scuola non può in ogni caso superare le potenzialità formative proposte ed approvate in sede di istituzione della scuola, ovvero integrate o modificate a seguito dei protocolli università-regioni.

Art. 8.

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture ove si svolge la formazione specialistica nonché della valutazione degli standard qualitativi con riferimento agli obiettivi didattici generali previsti per ciascuna tipologia di scuola è istituito un Osservatorio nazionale così composto:

*a)* tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

*b)* tre rappresentanti del Ministero della sanità;

*c)* tre rappresentanti dell'Università, di cui un rettore designato dalla conferenza permanente dei rettori e due presidi della facoltà di medicina designati dalla conferenza dei presidi;

*d)* tre rappresentanti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni;

*e)* tre rappresentanti degli specializzandi eletti fra gli studenti iscritti alle scuole con modalità che saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per le attività relative a ciascuna tipologia di scuola l'Osservatorio è integrato da un rappresentante dei direttori della stessa tipologia.

2. Il mantenimento dei requisiti è verificato con periodicità triennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

*Il Ministro della sanità*
BINDI

---

ALLEGATO

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
diagnostica allergologica «in vitro» e «in vivo»;
diagnostica immunologica nei campi di immunologia cellulare, immunochimica e patologia molecolare;
aerobiologia.

*Ambulatori.*

ANATOMIA PATOLOGICA

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
istopatologia generale;
citopatologia;
immunoistocitochimica e istocitochimica enzimatica;
biologia molecolare applicata,
microscopia elettronica;
citometria e analisi d'immagine statica e a flusso;
impianto di criostato; diagnostica intraoperatoria.

Archiviazione computerizzata.

*Sale necroscopiche:*
sale autoptiche;
dispositivi di protezione per autopsie salme infette;
laboratorio fotografico.

*Ambulatori:*
ambulatorio prelievi citologici per agoaspirazione.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

*Unità di degenza:*
letti di terapia intensiva.

*Unità anestesiologiche chirurgiche per attività operatoria di:*
chirurgia generale;
neurochirurgia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia ostetrico-ginecologica;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica;
chirurgia otorinolaringoiatrica;
chirurgia oculistica;
chirurgia ortopedico-traumatologica;
chirurgia pediatrica.

*Unità anestesiologiche non chirurgiche:*
radiologia diagnostica e interventista;
radioterapia oncologica;
endoscopia;
litotrissia;
piccola chirurgia ambulatoriale;
terapia del dolore;
terapia iperbarica (opzionale: indirizzo al IV anno).

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
emogasanalisi, ossimetria, elettroliti, ecc.

*Ambulatori.*

BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
chimica clinica;
ematologia e microscopia;
emocoagulazione;
esame standard urine e osmometria;
laboratorio per urgenze;
eritrologia per emoglobinopatie;
proteinologia;
ricettori e marcatori;
ormonologia;
enzimologia clinica;
chimica clinica separativa;
farmacocinetica clinica e tossicologica;
analisi tossicologiche;
citogenetica;
microbiologia e virologia.

*Ambulatori:*
unità di prelievo.

CARDIOCHIRURGIA

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di terapia intensiva;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
emogasanalisi, elettroliti;
emodinamica e interventistica;
ecocardiografia.

*Ambulatori.*

CARDIOLOGIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di terapia intensiva e subintensiva;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
emodinamica;
elettrofisiologia invasiva e impianto pacemakers;
emogasanalisi;
elettrocardiografia dinamica;
patologia molecolare.

*Ambulatori.*

CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
ecografia;
endoscopia.

*Ambulatori.*

CHIRURGIA GENERALE

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza ;
letti di terapia intensiva chirurgica
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
ecografia
endoscopia;
chirurgia mini-invasiva e videoassistita;
fisiopatologia digestiva;
chirurgia d'urgenza.

*Ambulatori.*

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
odontotecnica;
tecniche per immagini.

*Ambulatori.*

### Chirurgia pediatrica

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di terapia intensiva;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
endoscopia digestiva e urologica;
urodinamica e flussimetria;
fisiopatologia digestiva.

*Ambulatori.*

### CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti per ustionati;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
chirurgia plastica;
chirurgia estetica.

*Ambulatori.*

### CHIRURGIA TORACICA

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di terapia intensiva;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
endoscopia tracheo-bronchiale;
esofagoscopia e fisiopatologia esofagea;
fisiopatologia respiratoria.

*Ambulatori.*

### CHIRURGIA VASCOLARE

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
emodinamica non invasiva;
riabilitazione vascolare.

*Ambulatori.*

### DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
micologia dermatologica;
malattie sessualmente trasmesse;
dermatologia allergologica e professionale;
istopatologia e immunopatologia dermatologica.

*Ambulatori.*

### EMATOLOGIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti per autotrapianti e per allotrapianti.

*Trasfusionale:*
letti di ospedale diurno.

*Attività di medicina.*

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
immunoematologia;
tipizzazione cellulare;
coagulazione;
citogenetica e biologia molecolare;
separazione, raccolta, manipolazione e criopreservazione di cellule staminali;
tipizzazione tessutale.

*Ambulatori.*

### ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
diagnostica funzionale, strumentale, chimica e molecolare in campo;
ipotalamo, ipofisi;
tiroide;
patologia steroidea;
diabete e metabolismo;
gonadi e riproduzione;
ecografia;
endocrinologia della riproduzione.

*Ambulatori.*

### FARMACOLOGIA

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
*tronco comune:*
analisi chimico-cliniche;
monitoraggio farmacologico e tossicologico;
statistica ed informatica;
saggi e dosaggi farmacologici;
stabulazione animale.

*Indirizzo di farmacologia clinica.*

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori:*
sperimentazione clinica;
farmacocinetica clinica;
monitoraggio terapeutico;
farmacovigilanza.

*Indirizzo di chemioterapia:*
batteriologia e virologia.

*Indirizzo di tossicologia:*
tossicologia sperimentale (genotossicità, carcinogenesi, ecc.);
tossicologia ambientale.

*Indirizzo di farmacologia applicata:*
sperimentazione farmaco-tossicologica;
farmacodinamica e farmacocinetica;
sperimentazione animale.

### Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
endoscopia digestiva;
fisiopatologia digestiva;
ecografia.

*Ambulatori.*

### Genetica medica

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
genetica molecolare;
genetica biochimica;
epidemiologia genetica;
immunogenetica;
farmacogenetica;
citogenetica e patologia cromosonica.

*Ambulatori:*
ambulatorio per consultorio genetico.

### Geriatria

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
unità di valutazione geriatrica e neurofisiologica;
riabilitazione geriatrica.

*Ambulatori.*

### Ginecologia ed ostetricia

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità assistenza al parto:*
sale travaglio;
sale parto.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
fecondazione assistita;
endocrinologia e contraccezione;
cardio-tomografia.

*Ambulatori.*

### Igiene e medicina preventiva

*Laboratori:*
microbiologia;
chimica;
patologia clinica;
virologia;
biologia molecolare;
statistica;
epidemiologia;
medicina occupazionale;
alimentazione e nutrizione umana.

*Ambulatori:*
ambulatorio prelievi;
ambulatorio visite di controllo.

### Malattie dell'apparato respiratorio

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
fisiopatologia respiratoria;
endoscopia tracheo-bronchiale;
diagnostica allergologica;
patologia molecolare;
immunologia cellulare;
microbiologia.

*Ambulatori.*

### Malattie infettive

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
virologia;
batteriologia;
parassitologia e micologia;
immunologia;
patologia molecolare.

*Ambulatori.*

### Medicina del lavoro

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
igiene industriale;
tossicologia industriale;
ergonomia;
epidemiologia;
allergologia ed immunopatologia.

*Ambulatori:*
fono-audiologia;
fisiopatologia respiratoria;
allergopatie e dermopatie professionali;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
visite specialistiche.

### Medicina dello sport

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
ergometria;
riabilitazione e recupero post-traumatico;
elettrocardiografia dinamica ed ecocardiografia.

*Ambulatori.*

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
di fisioterapia strumentale;
di dinamometria strumentale;
di beropodometria e/o posturografia;
di biofeedback;
di fisiopatologia respiratoria;
di vertebro-terapia;
di meccano-terapia;
di ortesi;
di kinesiologia;
di neuroriabilitazione;
di neuropsicologia.

*Ambulatori.*

MEDICINA INTERNA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
laboratori di medicina generale.

*Ambulatori.*

MEDICINA LEGALE

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
istopatologia;
ematologia e genetica forense;
tossicologia forense;
analisi chimico-cliniche e tossicologiche.

*Sale necroscopiche:*
sale autoptiche;
celle frigorifere;
impianto radiologico.

MEDICINA NUCLEARE

*Unità diagnostiche:*
con gamma camera computerizzata;
con SPECT;
attrezzatura per ventilazione polmonare;
con altri dispositivi diagnostici e provviste di sonde a scintillazione;
scintigrafo lineare;
per ergometria cardiologica nucleare.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
elaborazione dati gamma camera;
camere calde, deposito, marcature, calibrazione, sviluppo radiografico;
radiofarmacia e radiochimica analitica;
conteggio beta e gamma.

MEDICINA TROPICALE

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
virologia;
batteriologia;
parassitologia;
micologia;
immunologia.

*Ambulatori.*

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
microbiologia generale;
batteriologia clinica;
virologia e virologia clinica;
microscopia e ultramicroscopia;
cito-fluorimetria;
micologia;
parassitologia clinica;
biologia molecolare;
chimica e biochimica clinica;
tecniche radioisotopiche e radioimmunologiche.

NEFROLOGIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno;
letti dialisi.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
immunologia;
ecografia e tecniche d'immagine.

*Ambulatori.*

NEUROCHIRURGIA

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di terapia intensiva;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
neurofisiologia;
diagnostica neurologica per immagine.

*Ambulatori.*

NEUROLOGIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
EEG, EMG;
diagnostica liquorale;
diagnostica neurologica per immagine,
neurologia vegetativa;
rieducazione neuromotoria.

*Ambulatori*

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
psicodiagnostica
neurofisiopatologia EEG;
neurofisiopatologia EMG.

*Ambulatori:*
servizio di psicoterapia individuale e di gruppo;
diagnostica neurologica per immagine.

OFTALMOLOGIA

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
contattologia;
ecografia;
analisi computerizzata;
FAG;
elettrodiagnostica.

*Ambulatori.*

ONCOLOGIA MEDICA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
oncologia medica;
chemioterapia.

*Ambulatori.*

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
biomeccanica.

*Ambulatori.*

OTORINOLARINGOIATRIA

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
audiovestibologia
foniatria;
rino-allergologia.

*Ambulatori.*

PATOLOGIA CLINICA

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
analisi chimico-cliniche;
analisi ematologiche;
emocoagulazione;
esame standard urine e osmometria;
laboratorio per urgenze;
eritrologia per emoglobinopatie;
proteinologia;
recettori e marcatori;
ormonologia;
chimica clinica separativa;
farmacocinetica clinica e tossicologica;
analisi tossicologiche;
biochimica cellulare;
biologia molecolare applicata;
citogenetica;
microbiologia e virologia.

*Ambulatori:*
unità di prelievo.

PEDIATRIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
pediatria;
neonatologia.

*Ambulatori.*

PSICHIATRIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
psicodiagnostica;
psicofarmacologia clinica;
elettroencefalografia e neuro-psicologia;
neurobiologia.

*Ambulatori:*
servizi di psicoterapia individuale e di gruppo;
strutture protette semiresidenziali e diurne;
servizi di igiene mentale sul territorio.

RADIOLOGIA

*Unità diagnostiche:*
diagnostica toracica;
diagnostica osteoarticolare e odontostomatologica;
diagnostica generale e d'urgenza;
diagnostica gastroenterologica;
diagnostica genitourinaria;
diagnostica neuroradiologica;
diagnostica senologica;
diagnostica angiografica;
diagnostica TAC;
diagnostica ecografica;
diagnostica RM.

*Unità di supporto:*
trattamento materiale sensibile;
lettura radiogrammi e refertazioni;
archivio computerizzato.

RADIOTERAPIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Unità di trattamento:*
unità di radioterapia a fascio collimato;
unità di pianificazione del trattamento con TAC dedicato;
unità computerizzata per dosimetria;
unità di simulazione per centraggio tumorale;
unità per brachiterapia con sala operatoria.

*Ambulatori.*

REUMATOLOGIA

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
reumatologia.

*Ambulatori.*

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
nutrizione umana e nutrizione applicata;
nutrizione clinica;
fisiologia clinica;
epidemiologia;
statistica medica;
nutrizione artificiale;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo.

*Ambulatori:*
ambulatorio per visite generali e specialistiche.

TOSSICOLOGIA MEDICA

*Unità di degenza:*
letti di terapia intensiva generale;
letti subintensivi;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
analisi chimico-cliniche;
analisi tossicologiche;
radiodiagnostica;
tossicocinetica;
diagnostica e trattamento delle tossicodipendenze;
ecotossicoscopia.

*Ambulatori:*
ambulatorio per visite ed unità di prelievo.

UROLOGIA

*Unità chirurgiche:*
sale operatorie.

*Unità di degenza:*
letti di degenza;
letti di ospedale diurno.

*Laboratori.*

Attività e competenze di:
urodinamica;
radio-urologia;
endoscopia urologica;
litotrisia extracorporea.

*Ambulatori.*

98A0315

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 1998.

**Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», che ha dato attuazione alla suddetta delega;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, il quale stabilisce che «i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze» e che la predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste dal citato art. 10;

Visto l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 secondo il quale «alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS»;

Visto, altresì, il comma 2 dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, secondo il quale «l'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto»;

Visto, infine, l'art. 28 del richiamato decreto legislativo n. 460 del 1997 che stabilisce le sanzioni e le responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori per l'ipotesi di omissione dell'invio delle comunicazioni previste dall'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1998

*Il Ministro:* VISCO

ALLEGATO

Riservato all'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE

## COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE
(Art. 11 D. lgs 4 dicembre 1997, n. 460)

ALLA

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO DEL MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE ☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATI RELATIVI ALLA ONLUS** | | CODICE FISCALE 1 | TELEFONO/FAX prefisso 2 telefono 3 fax 4 |
| | | DENOMINAZIONE | |
| | SEDE LEGALE | COMUNE | 6 PROV (sigla) 7 |
| | | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | 8 C A P 9 |
| | DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) | COMUNE | 10 PROV (sigla) 11 |
| | | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | 12 C A P |
| | SETTORE DI ATTIVITA' 14 | DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1) 15 | SOCIETA' COOPERATIVA 16 ALTRO |
| **DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE** | | CODICE FISCALE | TELEFONO/FAX prefisso telefono fax |
| | | COGNOME | NOME |
| | RESIDENZA ANAGRAFICA | COMUNE | PROV (sigla) |
| | | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C A P |
| | DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica) | COMUNE | PROV (sigla) |
| | | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C A P |
| **PERDITA QUALIFICA ONLUS** (specificare la variazione che comporta la perdita della qualifica) | | | |
| **FIRMA DELLA COMUNICAZIONE** | DATA | FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE | |

(1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1 gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni).

## MODELLO DI COMUNICAZIONE
## ISTRUZIONI

Il presente modello deve essere utilizzato dalle associazioni, dai comitati, dalle fondazioni, dalle società cooperative e dagli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al citato decreto legislativo.

Sono esclusi dall'ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni disposte a favore delle ONLUS dal predetto decreto legislativo n. 460 del 1997, i seguenti soggetti:

enti pubblici;

società commerciali diverse da quelle cooperative;

enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;

partiti e movimenti politici;

organizzazioni sindacali;

associazioni di datori di lavoro;

associazioni di categoria.

La presente comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto.

### 1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE.

I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 devono darne comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, utilizzando riproduzione fotostatica del presente modello.

La comunicazione deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta; la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La comunicazione può essere, altresì, consegnata in duplice esemplare alla Direzione regionale delle entrate competente che ne restituisce uno per ricevuta, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione.

Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello negli spazi appositamente predisposti e deve essere sottoscritto, nell'apposito riquadro in calce, dal rappresentante legale dell'ente.

Le organizzazioni che, a partire dal 1° gennaio 1998, si costituiscono quali ONLUS ai sensi dell'art. 10 del citato decreto n. 460 del 1997 devono effettuare la presente comunicazione entro trenta giorni dalla data:

dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico;

di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata.

Alle organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione medesima.

Le organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998, che a tale data svolgevano le attività previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, possono fruire delle agevolazioni previste dallo stesso decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 1998, se effettuano la presente comunicazione entro il 31 gennaio 1998. Alle medesime organizzazioni che effettuano la predetta comunicazione oltre tale termine, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione.

Le stesse organizzazioni, già costituite alla data del 1° gennaio 1998, possono adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 entro il termine del 30 giugno 1998, semprechè rispettino in fatto tutte le condizioni ivi stabilite.

Lo statuto, in ogni caso, non deve essere allegato al modello di comunicazione.

Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione:

le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;

le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella «sezione cooperazione sociale» del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Il presente modello deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti, entro trenta giorni dalle avvenute variazioni, con le seguenti modalità di compilazione:

barrare la casella predisposta per l'utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a destra;

indicare il codice fiscale nella casella 1;

compilare esclusivamente gli spazi relativi alle variazioni intervenute.

Le organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998, che adeguino i propri statuti o atti costitutivi entro il 30 giugno 1998, sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuto adeguamento, alla D.R.E. competente, utilizzando il presente modello con le seguenti modalità:

barrare la casella predisposta per l'utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a destra;

indicare il codice fiscale nella casella 1;

indicare la data dell'avvenuto adeguamento nella casella 15 relativa alla data dello statuto o dell'atto costitutivo.

### 2. MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE.

Nel riquadro contenente i dati relativi alla ONLUS - SETTORE DI ATTIVITÀ - casella 14, deve essere indicato il numero corrispondente all'attività svolta dall'organizzazione fra quelle indicate dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e qui di seguito riportate:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nella casella 15 - DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO - deve essere indicata la data dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico, o la data di autenticazione o di registrazione dei medesimi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Tale casella non deve essere compilata dai soggetti il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento.

Deve essere barrata la casella 16 se la comunicazione viene effettuata da una società cooperativa. Gli altri soggetti devono barrare la casella 17.

Nell'ipotesi di perdita della qualifica ONLUS:

barrare la casella per le variazioni, posta in alto a destra;

barrare la casella 32;

descrivere, nell'apposito spazio, la modifica che ha comportato la perdita della qualifica.

**98A0386**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 15 gennaio 1998.

**Modificazione all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.**

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 14195 in data 31 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1987, n. 475;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza n. 655 in data 9 ottobre 1997 di approvazione del testo di modifica dei titoli I e III dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche e n. 662 in data 23 ottobre 1997 avente per oggetto «Modifica all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche al titolo I «ordinamento dell'amministrazione centrale» ed al titolo III «Norme transitorie e finali» - Specifica previsione del servizio di prevenzione e protezione»;

Vista la nota prot. n. 108681 in data 29 ottobre 1997 con cui questo Consiglio ha trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere suddette, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 1997 con cui il Ministero suddetto ha comunicato di non avere osservazioni da formulare riguardo alle modifiche all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche approvate dal Consiglio di presidenza con le citate deliberazioni n. 655 e n. 662;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in data 3 dicembre 1997, con la quale il dipartimento stesso ha formulato alcune osservazioni in merito alle modifiche dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche approvate dal Consiglio di presidenza con deliberazioni n. 655 e n. 662 citate;

Vista la deliberazione n. 22 adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 15 gennaio 1998 in ordine alle osservazioni formulate dal dipartimento della funzione pubblica con nota in data 3 dicembre 1997;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

Sono rese esecutive le modifiche, di cui all'allegato *A* al presente provvedimento, al titolo I «Ordinamento dell'amministrazione centrale» ed al titolo III «Norme transitorie e finali» dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 15 gennaio 1998

*Il presidente:* BIANCO

ALLEGATO *A*

ORDINAMENTO DEI SERVIZI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Articolo 1.

Il titolo I dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal successivo.

«TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA
E DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

*Capo I*

ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA

Art. 1.

*Disposizioni generali*

1. Sono istituiti i seguenti uffici di supporto del presidente:

*a)* l'ufficio del presidente;

*b)* la segreteria particolare;

*c)* la segreteria scientifica.

Art. 2.

*Ufficio del presidente*

1. L'ufficio del presidente svolge funzioni di supporto alle attività di competenza del presidente relativamente agli atti di indirizzo ad esso riservati nonché alle proposte dal presidente sottoposte agli organi di governo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del presidente:

svolge compiti di analisi, studio, documentazione ed informazione sulla attività legislativa nazionale ed internazionale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché su aspetti di particolare rilevanza relativi alle attività di competenza del presidente;

acquisisce dalle strutture dell'amministrazione centrale dell'ente gli elementi istruttori da fornire all'autorità vigilante in caso di interrogazioni ed interpellanze parlamentari;

predispone gli atti relativi alle proposte del presidente al consiglio di presidenza concernenti l'affidamento di incarichi nei consigli di amministrazione delle università, negli organi di altri enti pubblici e privati nazionali e negli organismi internazionali;

cura i rapporti di competenza del presidente con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con gli enti locali e con gli altri enti pubblici, anche economici, con gli enti privati e con le organizzazioni sindacali;

cura i rapporti con organi ed agenzie di stampa, con le emittenti radio televisive e gli altri organismi d'informazione, anche mediante l'organizzazione di conferenze stampa e di interviste, ai fini della più ampia divulgazione delle attività dell'ente;

provvede alla programmazione e impostazione generale dei convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni similari a carattere nazionale ed internazionale di interesse generale dell'ente;

3. L'ufficio del presidente predispone gli atti di competenza del Presidente relativi alla costituzione e garantisce il funzionamento delle commissioni di studio e consultive di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82. Le commissioni sono composte da esperti ai quali può essere corrisposta una indennità o un compenso nella misura definita dagli organi di governo nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

4. Il responsabile dell'ufficio del presidente è nominato dal Presidente tra i dirigenti generali ovvero tra il personale di ruolo appartenente all'area dirigenziale, in servizio presso l'ente; assiste alle sedute degli organi di governo.

5. Al responsabile dell'ufficio del presidente è corrisposta la retribuzione accessoria prevista dai contratti collettivi in misura comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti responsabili dei dipartimenti.

6. Il vice responsabile dell'ufficio del presidente è nominato dal Presidente tra il personale di ruolo appartenente all'area dirigenziale.

7. All'ufficio del presidente è attribuito un apposito contingente di dirigenti e di personale tratto dalla dotazione organica vigente per l'amministrazione centrale dell'Ente.

8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l'ufficio del presidente è centro di spesa. Gli oneri per il suo funzionamento e per il funzionamento della segreteria particolare e della segreteria scientifica sono a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Ente.

Art. 3.

*Segreteria particolare*

1. La segreteria particolare del presidente ha il compito di:

curare la gestione dell'agenda degli impegni interni ed esterni del presidente;

tenere il protocollo della corrispondenza ufficiale e riservata, in arrivo ed in partenza, del presidente;

trattare gli affari riservati;

assicurare il supporto operativo alla segreteria scientifica.

2. Alla segreteria particolare è preposto un dipendente scelto e nominato dal presidente tra il personale di ruolo oppure appositamente assunto mediante contratto a termine conferito *ad personam*, di durata corrispondente a quella dell'incarico del presidente.

3. Alla segreteria particolare è attribuito un apposito contingente di personale, tratto dalla dotazione organica vigente per l'amministrazione centrale dell'Ente.

Art. 4.

*Segreteria scientifica*

1. La segreteria scientifica assiste il presidente nello svolgimento dei compiti ad esso spettanti relativamente alle attività scientifiche dell'Ente.

2. La segreteria scientifica è composta di esperti scelti e nominati dal presidente, sentito il consiglio di presidenza.

3. Ai componenti della segreteria scientifica può essere corrisposta una indennità o un compenso nella misura definita dal consiglio di presidenza nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

*Capo II*

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 5.

*Disposizioni generali*

1. L'amministrazione dell'Ente e la sua organizzazione si ispirano ai criteri della trasparenza, della flessibilità e del decentramento in modo da conseguire pienamente i compiti istituzionali dell'Ente stesso.

2. L'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, anche ai fini della attribuzione ai dirigenti delle componenti accessorie della retribuzione prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è articolata in:

*a)* dipartimenti;

*b)* reparti e uffici.

3. Al di fuori dei dipartimenti sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale equiparato al dipartimento:

*a)* centro elaborazione dati;

*b)* servizio reti di comunicazione;

*c)* servizio prevenzione e protezione;

*d)* biblioteca centrale.

4. Nell'ambito delle attribuzioni conferite ai dipartimenti ai sensi dei successivi articoli, la determinazione dei reparti e degli uffici e delle rispettive competenze è disposta dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione per il personale, su proposta del direttore generale. In assenza di determinazioni, i reparti e gli uffici esistenti continuano a svolgere le attività agli stessi conferite o dagli stessi esercitate alla data di entrata in vigore del presente ordinamento.

5. L'amministrazione centrale esercita funzioni di supporto all'attività scientifica e di ricerca. Le attribuzioni dei dirigenti dell'amministrazione centrale non si estendono alla gestione dell'attività scientifica e di ricerca.

Art. 6.

*Direttore generale*

1. Il direttore generale sovraintende e coordina l'attività dei dirigenti dell'amministrazione centrale.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il direttore generale, che si avvale di un ufficio di segreteria di livello dirigenziale al quale è attribuito un contingente di personale tratto dalla dotazione organica vigente per l'amministrazione centrale, presiede il comitato di direzione.

3. Il comitato di direzione è composto dai dirigenti responsabili dei dipartimenti, nonché, per le materie di loro competenza, dai responsabili degli uffici di cui al comma 3 del precedente art. 5.

4. Il direttore generale propone alla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione per il personale l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure di cui all'art. 20, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché alla stessa giunta ovvero al presidente nei casi di urgenza, l'avocazione degli atti di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Nel caso di avocazione del presidente, l'atto deve essere ratificato dalla predetta giunta amministrativa entro i successivi trenta giorni.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito da un dirigente responsabile di un dipartimento, nominato dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione del personale, su designazione del direttore generale.

6. Il direttore generale può costituire gruppi di lavoro a tempo determinato per la trattazione di materie e di affari omogenei di interesse di più dipartimenti.

7. I dirigenti sono riuniti, di norma ogni due mesi, in una conferenza, presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure e per ridurre il costo dei servizi.

Art. 7.

*Incarichi dirigenziali*

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti o revocati con decreto del presidente, previa deliberazione della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione del personale, su proposta del direttore generale.

3. All'inizio di ciascun anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al presidente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8.

*Funzioni e compiti dei responsabili dei dipartimenti*

1. Ai dipartimenti sono preposti dirigenti, in servizio presso l'Ente, da scegliersi tra i dirigenti preposti ai reparti ed agli uffici afferenti al medesimo dipartimento.

2. I dirigenti di cui al precedente comma 1:

sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi generali assegnati al dipartimento con gli atti di indirizzo degli organi di governo;

definiscono ed aggiornano il piano annuale delle attività del dipartimento, anche mediante periodiche conferenze con i dirigenti preposti ai reparti ed uffici;

propongono al direttore generale l'adozione di provvedimenti con caratteristiche di specialità o di eccezionalità;

coordinano e verificano le attività dei dirigenti dei reparti e degli uffici del dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

3. I responsabili dei dipartimenti sono altresì membri del comitato di direzione.

Art. 9.

*Funzioni dei dirigenti dei reparti e uffici*

1. Ai dirigenti dei reparti e degli uffici, compresi gli uffici di cui al comma 3 del precedente art. 5, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. I dirigenti, nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui al precedente comma 1 e sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle priorità definiti dal bilancio e dalle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione emanate dagli organi di governo:

*a)* esercitano i poteri in materia di entrate e di spese, per quanto di competenza, nonché i poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti e delle attività di competenza dei reparti e degli uffici;

*b)* promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

*c)* curano la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dei reparti e degli uffici, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

*d)* verificano il carico di lavoro e la produttività di ogni singolo dipendente;

*e)* adottano iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le sanzioni disciplinari di competenza, il trasferimento ad altro reparto o ufficio e il collocamento in mobilità;

*f)* attribuiscono al personale i trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

*g)* individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al reparto o all'ufficio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

*h)* rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

3. Con deliberazione della giunta amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da assumersi subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione, è assegnata ai dirigenti di cui al comma 1 la gestione dei capitoli o delle quote dei capitoli di bilancio in parte entrate ed in parte spese in relazione alle competenze dei reparti o uffici ai quali i dirigenti stessi sono preposti.

Art. 10.

*Funzioni vicarie dei dirigenti*

1. La funzione vicaria del dirigente di reparto può essere attribuita, con provvedimento del direttore generale e su proposta del dirigente del reparto, ad un dipendente appartenente al quarto livello professionale, profilo di funzionario di amministrazione, con precedenza al personale di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. A tale personale possono essere altresì attribuite funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati ai dirigenti nonchè compiti di studio, ispezione e vigilanza.

2. La funzione vicaria del dirigente di ufficio può essere attribuita, con provvedimento del direttore generale e su proposta del dirigente dell'ufficio, ad un dipendente appartenente al profilo di tecnologo oppure di C.T.E.R. quarto livello.

3. La funzione vicaria dei dirigenti degli uffici di cui al comma 3 del precedente art. 5 può essere attribuita, con provvedimento del direttore generale e su proposta del dirigente dell'ufficio, ad un dipendente appartenente ad un livello professionale non inferiore al secondo.

Art. 11.

*Sezioni di reparti e uffici*

1. Nell'ambito dei reparti e degli uffici possono essere costituite sezioni per compiti omogenei, con provvedimento del dirigente del reparto o dell'ufficio.

2. Le predette sezioni, per particolari esigenze operative, possono essere distaccate presso sedi periferiche, continuando organicamente a dipendere dal reparto o dall'ufficio al quale afferiscono.

Art. 12.

*Organizzazione*

1. L'assegnazione del personale ai dipartimenti, al centro elaborazione dati, al servizio reti di comunicazione, al servizio prevenzione e protezione ed alla biblioteca centrale è disposta dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione per il personale, su proposta del direttore generale. In assenza di determinazioni, le predette strutture continuano ad utilizzare il personale alle stesse assegnato o presso le stesse in servizio alla data di entrata in vigore del presente ordinamento.

2. L'assegnazione del personale ai reparti ed agli uffici di uno stesso dipartimento è disposta dal dirigente responsabile del dipartimento medesimo.

Art. 13.

*Dipartimento affari generali*

1. Il dipartimento affari generali ha le seguenti attribuzioni:

cura gli adempimenti concernenti la composizione ed il funzionamento del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa anche nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione per il personale, nonché le relative segreterie;

raccoglie gli atti da sottoporre all'esame dei suddetti organi collegiali;

redige i verbali dei citati organi e provvede alla divulgazione degli atti deliberativi finali;

assicura la consulenza legale alle strutture dell'ente, anche con l'ausilio di consulenze esterne;

cura gli adempimenti relativi al contenzioso ed i rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

provvede alla diffusione di circolari e istruzioni concernenti le attività istituzionali;

provvede agli adempimenti derivanti dalle elezioni e dalla costituzione dei comitati nazionali di consulenza;

provvede all'emanazione degli atti istitutivi relativi alla struttura ed all'organizzazione dell'amministrazione centrale;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie riservate alla competenza della delegazione dell'Ente;

cura la pubblicazione del bollettino ufficiale e dell'annuario dell'Ente e provvede alla elaborazione, alla stampa e all'aggiornamento dei testi coordinati di disposizioni legislative e normative in genere, nonché di opuscoli divulgativi;

cura le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

cura gli adempimenti in materia statistica, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991;

tratta le questioni di interesse generale e quelle di carattere particolare non risultanti nella specifica competenza degli altri dipartimenti;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13-*bis*

*Dipartimento del personale*

1. Il dirigente al quale è affidata, ai sensi del precedente art. 8, la funzione di responsabile del dipartimento, esercita le funzioni demandate al capo del personale dalla legge e dai regolamenti.

2. Il dipartimento del personale ha le seguenti attribuzioni:

provvede agli adempimenti in materia di selezione ed assunzione del personale di ruolo e di quello a contratto e straordinario;

adempie alle incombenze relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale e provvede alla gestione delle posizioni giuridiche e delle retribuzioni, immettendo ed aggiornando i relativi dati sugli appositi archivi del sistema informativo;

provvede agli atti costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto d'impiego, alle ricostruzioni di carriere, ai trattamenti economici ed integrativi, ai trasferimenti del personale dipendente, ai distacchi ed ai comandi;

cura la tenuta e l'aggiornamento dello stato matricolare e dei fascicoli del personale;

cura la tenuta e l'aggiornamento dei dati sugli incarichi al personale;

provvede alla compilazione e pubblicazione dei ruoli del personale;

predispone gli elementi per l'impostazione della politica generale del personale ed elabora le norme di attuazione riguardanti il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza ed i servizi sociali;

esercita funzioni ispettive nelle materie di competenza;

cura gli adempimenti relativi al conferimento degli incarichi professionali e di quelli di ricerca e di collaborazione tecnica;

cura la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione ed il perfezionamento del personale, compresi i dirigenti ed i quadri centrali e periferici;

provvede agli adempimenti assicurativi e previdenziali ed ai rapporti con i competenti Istituti;

cura gli adempimenti relativi al riconoscimento delle malattie derivanti da causa di servizio ed all'equo indennizzo;

cura gli interventi culturali, ricreativi ed assistenziali a favore dei dipendenti;

provvede agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza;

cura gli adempimenti relativi alle borse di studio e di addestramento e ad assegni similari;

cura ogni altro adempimento connesso all'applicazione degli istituti contrattuali;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13-*ter*

*Dipartimento affari patrimoniali*

1. Il dipartimento affari patrimoniali ha le seguenti attribuzioni:

sovraintende alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, curandone la tutela e l'integrità;

predispone programmi in materia di investimenti immobiliari;

predispone i contratti di appalto di lavori, di forniture di beni o servizi, di compravendita, di locazione, di noleggio, ecc.;

provvede agli atti relativi alle procedure concorsuali in materia contrattuale, alla stipulazione dei contratti e alla tenuta del repertorio dei contratti di competenza;

cura la segreteria della commissione di cui all'art. 67, secondo comma, del regolamento di contabilità;

provvede alla gestione dei contratti d'appalto di lavori e servizi e dei contratti di locazione;

provvede alla tenuta dell'elenco dei fornitori dell'Ente;

provvede alla gestione dei contratti di fornitura di beni o servizi, di noleggio, etc., esclusi quelli attribuiti specificamente ad altri uffici dell'Ente;

assicura la consulenza tecnico immobiliare agli organi, ai reparti e agli uffici dell'Ente;

provvede agli atti relativi alla nomina dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori;

cura la progettazione e gli adempimenti tecnici relativi alla costruzione, trasformazione e manutenzione degli immobili dell'ente;

provvede agli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di miglioria e di adattamento dei locali adibiti ad uffici della sede centrale, alla gestione e manutenzione degli impianti tecnologici relativi agli uffici della sede centrale stessa;

effettua i controlli tecnico-contabili e la verifica della corrispondenza dei lavori e dei certificati di pagamento;

cura i lavori edilizi ed impiantistici in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro;

svolge tutte le attività connesse alla ricezione ed alla spedizione della corrispondenza;

gestisce i magazzini di stampati, merci e cancelleria;

provvede ai servizi generali della sede centrale (vigilanza, portineria, archivi, centralino telefonico, telecomunicazioni, autorimessa, pulizia, etc.);

gestisce l'ufficio del consegnatario e del cassiere;

gestisce il settore tecnografico;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13-*quater*

*Dipartimento attività scientifiche*

1. Il dipartimento attività scientifiche ha le seguenti attribuzioni:

provvede agli adempimenti concernenti l'attività dei comitati nazionali di consulenza;

cura le segreterie dei comitati nazionali di consulenza;

provvede al funzionamento dell'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza;

provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'anagrafe nazionale della ricerca;

effettua studi sull'avanzamento e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica svolta anche al di fuori del Consiglio nazionale delle ricerche ed, in collegamento con gli organi consultivi e deliberanti dell'Ente, ne elabora la relativa documentazione;

provvede agli adempimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione degli organi e delle aree della ricerca, alla nomina dei rispettivi direttori, dei consigli scientifici e dei comitati di area;

cura la predisposizione degli statuti-tipo degli organi di ricerca e delle aree della ricerca;

cura i rapporti con gli organi collegiali delle strutture scientifiche e tecnologiche;

provvede agli adempimenti relativi alle prestazioni per conto terzi;

provvede agli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei progetti finalizzati;

tratta le materie riguardanti gli studi di fattibilità, i preventivi e consuntivi dei progetti finalizzati nonché tutti i problemi organizzativi ed amministrativi concernenti i progetti stessi;

cura gli atti relativi ai progetti strategici;

provvede agli adempimenti relativi alle assegnazioni ordinarie e straordinarie dei fondi agli organi di ricerca;

predispone gli schemi-tipo dei contratti di ricerca e delle convenzioni;

cura il repertorio dei contratti di ricerca;

cura gli adempimenti relativi alle convenzioni, agli accordi di collaborazione scientifica e alla concessione di contributi di ricerca;

provvede agli adempimenti relativi ai consorzi facoltativi e obbligatori;

cura gli adempimenti relativi alla valorizzazione e alla promozione per il trasferimento dei risultati;

cura l'istruzione degli atti di competenza relativi all'attività promozionale e brevettuale;

cura i rapporti con gli enti di normazione tecnica di unificazione;

provvede agli adempimenti concernenti gli interventi e lo sviluppo nel Mezzogiorno e predispone i relativi piani di attività, d'intesa con gli organi di ricerca interessati;

provvede all'acquisizione delle relazioni scientifiche e contabili, conseguenti alle attività scientifiche stesse;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13-*quinquies*

*Dipartimento per i rapporti internazionali*

1. Il dipartimento per i rapporti internazionali ha le seguenti attribuzioni:

provvede alla raccolta, all'esame ed alla elaborazione di dati e studi concernenti i rapporti internazionali;

attua iniziative e provvede agli adempimenti concernenti gli accordi di scambio e di cooperazione internazionale scientifico-tecnici e culturali;

cura i rapporti con enti stranieri e organismi scientifici internazionali;

cura l'edizione di monografie, bibliografie e periodici realizzati o promossi dall'Ente;

cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea;

cura i rapporti scientifici con le ambasciate d'Italia all'estero ed in particolare con gli addetti scientifici;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13-*sexies*

*Dipartimento bilancio e ragioneria*

1. Il dirigente al quale è affidata, ai sensi del precedente art. 8, la funzione di responsabile del dipartimento esercita le funzioni attribuite al capo della ragioneria dal regolamento di contabilità.

2. Il dipartimento bilancio e ragioneria ha le seguenti attribuzioni:

elabora i criteri di impostazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e sovraintende alla impostazione delle scritture contabili dell'Ente, promuovendo idonee procedure automatizzate;

predispone il bilancio di previsione in base agli indirizzi fissati dagli organi di governo ed alle indicazioni formulate dagli uffici dell'Ente;

predispone il conto consuntivo acquisendo anche la documentazione extra-contabile;

rileva i dati oggettivi sull'andamento gestionale dell'Ente e delle sue strutture in termini di utilizzazione delle risorse finanziarie e dei relativi costi economici e ne sottopone periodicamente i risultati agli organi di governo;

fornisce, su richiesta, dati ed informazioni al nucleo di valutazione per quanto di competenza di quest'ultimo;

gestisce le operazioni connesse al flusso di cassa dell'Ente, i rapporti con la tesoreria centrale dello Stato e quelli con l'istituto cassiere;

provvede al riscontro e alla registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata;

cura tutti i pagamenti diretti in Italia e controlla quelli effettuati dal cassiere interno;

dispone i pagamenti all'estero e cura lo svolgimento delle pratiche valutarie connesse;

tiene le scritture della contabilità finanziaria dell'Ente relativamente alle entrate e alle spese;

tiene la contabilità di cassa delle entrate e delle spese;

organizza e controlla le dipendenti strutture decentrate preposte alla assistenza ed al riscontro delle operazioni effettuate in sede locale;

elabora le istruzioni per l'applicazione della normativa fiscale nell'ambito dell'Ente e provvede alla definizione dei rapporti finanziari derivanti all'Ente stesso dalla funzione di sostituto d'imposta;

provvede agli adempimenti in materia di I.V.A., I.R.P.E.G., I.L.O.R. e di altre imposte e tasse;

provvede alla contabilità patrimoniale generale dell'Ente e al riscontro di quella dei consegnatari, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13-*septies*

*Centro elaborazione dati*

1. Il centro elaborazione dati:

cura, d'intesa con i reparti e gli uffici, la progettazione tecnica e la gestione delle procedure automatizzate concernenti l'attività dell'amministrazione centrale dell'Ente;

cura, per la parte di competenza, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli archivi magnetici concernenti il personale;

programma l'impostazione dei supporti e delle tecniche di automazione d'ufficio per garantire l'uniformità dei sistemi e la compatibilità con le procedure centralizzate;

assicura assistenza alle iniziative sviluppate presso i reparti e gli uffici;

cura l'addestramento e la qualificazione del personale dell'Ente in materia informatica;

provvede agli adempimenti connessi con la fornitura ed il noleggio di elaboratori elettronici e delle altre apparecchiature complementari del centro nonché all'approvvigionamento del necessario materiale di consumo;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13-*octies*

*Servizio reti di comunicazione*

1. Il servizio reti di comunicazione, in relazione alle strutture della sede centrale e sedi collegate:

individua le esigenze di collegamento e gestisce la rete;

raccoglie le esigenze di servizio per i vari centri di utenza nonché valuta la tipologia dei servizi richiesti dall'utenza ed offerti dai fornitori;

gestisce i servizi telematici di base e le corrispondenti infrastrutture di rete curandone anche la manutenzione;

provvede alla formazione del personale all'uso delle risorse telematiche;

studia e sviluppa, in linea con l'evoluzione tecnologica, la politica di sicurezza informatica dell'Ente;

si coordina con la gestione della rete scientifica nazionale dell'ente;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13-*nonies*

*Servizio di prevenzione e protezione*

1. Il servizio di prevenzione e protezione ha i compiti allo stesso attribuiti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. In particolare, il servizio:

provvede agli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

indice, almeno annualmente, una riunione di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo;

cura la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo, anche su richiesta del dipartimento del personale;

esprime pareri e proposte al dipartimento affari patrimoniali per gli interventi inerenti ai lavori edilizi ed impiantistici necessari per l'adeguamento alle norme di legge in materia, indicando anche le priorità;

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 14.

*Biblioteca centrale*

1. La biblioteca centrale ha le attribuzioni alla stessa conferite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1987, n. 475, recante: «Approvazione del regolamento della biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche». Inoltre:

provvede, se del caso, alla nomina di funzionari delegati ed ai connessi adempimenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento di contabilità;

provvede all'accertamento, alla riscossione ed alla vigilanza in ordine alle entrate di competenza;

provvede all'impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione delle spese di competenza;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali nelle materie di competenza, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Alla biblioteca centrale sovraintende la Commissione permanente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1987, n. 475.

*Capo III*

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 15.

*Nucleo di valutazione*

1. È istituito il nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture dell'amministrazione centrale secondo parametri di riferimento del controllo, differenziati in modo da assicurare la congruenza dell'amministrazione con i fini istituzionali dell'Ente. Tali parametri sono approvati dalla giunta amministrativa su proposta del nucleo.

2. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo. Esso è composto da un dirigente generale in servizio presso l'Ente, con funzioni di coordinatore, nominato dal consiglio di presidenza su proposta del presidente, e da due membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

3. Al coordinatore del nucleo di valutazione è corrisposta una indennità nella misura determinata dagli organi di governo.

4. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni ai reparti ed uffici dell'amministrazione centrale. Esso riferisce trimestralmente agli organi di governo sui risultati della sua attività.

5. I membri esterni del nucleo di valutazione sono nominati dal consiglio di presidenza su proposta del presidente. Ad essi può essere corrisposta una indennità o un compenso nella misura definita dagli organi di governo nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

6. A supporto del nucleo di valutazione è istituito un ufficio di segreteria. Il dipartimento bilancio e ragioneria fornisce il necessario supporto tecnico e conoscitivo all'attività del nucleo.

7. Gli oneri per il funzionamento del nucleo di valutazione sono a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Ente.

*Capo IV*

DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 16.

1. La dotazione organica complessiva del Consiglio nazionale delle ricerche è definita nell'allegato 1. Essa risulta invariata rispetto a quella definita dall'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella utilizzazione del personale, in aderenza al principio del decentramento, si adottano criteri di flessibilità».

Articolo 2.

Il titolo II, ordinamento delle strutture scientifiche e tecnologiche dell'Ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, resta invariato.

Articolo 3.

Il titolo III, norme transitorie e finali, dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 del 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

1. Il personale in posizione di comando viene assunto in carico dal dipartimento del personale per la durata del comando.

Art. 29.

1. Un dirigente del dipartimento affari generali, nominato dal Presidente sentito il direttore generale, esercita le funzioni previste dal primo comma dell'art. 7 del regolamento concernente il funzionamento degli organi di governo del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Comitati nazionali di consulenza e della assemblea plenaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967 e successive modificazioni.

Art. 30.

1. Il Direttore generale, coadiuvato da un dirigente del dipartimento attività scientifiche nominato dal presidente sentito il direttore generale, esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 18 dello stesso regolamento di cui al precedente art. 29.

Art. 31.

1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio nazionale delle ricerche espone, in apposita tabella, la situazione del personale in servizio nelle strutture dell'ente.

Art. 32.

1. I posti assegnati ad iniziative dislocate nel Mezzogiorno e gli ulteriori 1.307 posti aggiuntivi di cui all'intesa di programma ex MISM-CNR sono stabilmente attribuiti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 alle strutture ubicate nelle regioni meridionali.

Art. 33.

1. Sono istituiti l'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e l'ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991».

Articolo 4.

*Allegati*

Gli allegati all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive integrazioni e modificazioni, sono sostituiti dall'allegato 1 al presente ordinamento.

ALLEGATO 1

## DOTAZIONI ORGANICHE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

| PROFILO E LIVELLO | ORGANI DI RICERCA | AMMINISTRAZIONE CENTRALE | BIBLIOTECA | AREE DI RICERCA | TOTALE DOTAZIONI CNR |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRIG.RIC. | 732 | 3 | 1 | 0 | 736 |
| 1° RICERC. | 1.460 | 8 | 3 | 0 | 1.471 |
| RICERC. | 1.463 | 6 | 2 | 0 | 1.471 |
| | **3.655** | **17** | **6** | **0** | **3.678** |
| DIR.TECN. | 24 | 10 | 0 | 23 | 57 |
| 1° TECN. | 70 | 15 | 4 | 26 | 115 |
| TECNOL. | 75 | 13 | 1 | 25 | 114 |
| | **169** | **38** | **5** | **74** | **286** |
| CTER IV | 467 | 37 | 2 | 24 | 530 |
| CTER V | 668 | 34 | 2 | 38 | 742 |
| CTER VI | 735 | 46 | 9 | 58 | 848 |
| | **1.870** | **117** | **13** | **120** | **2.120** |
| OTP VI | 206 | 13 | 3 | 11 | 233 |
| OTP VII | 285 | 41 | 3 | 21 | 350 |
| OTP VIII | 409 | 116 | 2 | 57 | 584 |
| | **900** | **170** | **8** | **89** | **1.167** |
| A.T. VIII | 24 | 8 | 1 | 1 | 34 |
| A.T. IX | 32 | 10 | 6 | 2 | 50 |
| A.T. X | 65 | 15 | 0 | 3 | 83 |
| | **121** | **33** | **7** | **6** | **167** |
| DIR.GEN. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| | **0** | **34** | **0** | **0** | **34** |
| F.A. IV | 112 | 101 | 3 | 18 | 234 |
| F.A. V | 112 | 101 | 2 | 18 | 233 |
| | **224** | **202** | **5** | **36** | **467** |
| C.A. V | 42 | 30 | 1 | 2 | 75 |
| C.A. VI | 67 | 44 | 0 | 2 | 113 |
| C.A. VII | 81 | 51 | 0 | 55 | 187 |
| | **190** | **125** | **1** | **59** | **375** |
| OP.A. VII | 44 | 27 | 0 | 4 | 75 |
| OP.A VIII | 41 | 62 | 3 | 7 | 113 |
| OP.A. IX | 118 | 56 | 2 | 11 | 187 |
| | **203** | **145** | **5** | **22** | **375** |
| A.A. IX | 14 | 22 | 0 | 1 | 37 |
| A.A. X | 11 | 23 | 0 | 3 | 37 |
| | **25** | **45** | **0** | **4** | **74** |
| **TOTALE** | **7.357** | **926** | **50** | **410** | **8.743** |

98A0283

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'autorimessa seminterrata e sistemazione di un'area di pertinenza da parte del sig. Colombi Mauro.** (Deliberazione n. VI/31715).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. Colombi Mauro per la realizzazione di autorimessa seminterrata e sistemazione area di pertinenza;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mappale 289, censuario di Nava dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di autorimessa seminterrata e sistemazione area di pertinenza;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

98A0286

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di recupero e di ampliamento di un fabbricato rurale da parte della sig.ra Nasazzi Emanuela in località «Mot di Giopp».** (Deliberazione n. VI/32063).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Esino Lario (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Nasazzi Emanuela per lavori di recupero e di ampliamento fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto regionale 10 settembre 1980;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), mappali 3458-3456/b relativamente all'area interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di recupero e di ampliamento fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

98A0287

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista bob run da parte della Soc. Tur.Po.Va. in località Alpe di Paglio.** (Deliberazione n. VI/32064).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Casargo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte della Soc. Tur.Po.Va. per la realizzazione di pista di bob run in località Alpe di Paglio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo (Lecco), mappali 3629, 3628, 3627, 3626, 3625, 4611, 3678/A, fogli 28 allegato «g» e 11, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista bob run da parte della Soc. Tur.Po.Va. S.r.l. in località Alpe di Paglio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A0288**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Margno dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di seggiovia triposto da parte del comune di Margno in località Pian delle Betulle.** (Deliberazione n. VI/32065).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Margno (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 per la realizzazione di impianto di seggiovia triposto in località Pian delle Betulle;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera «d» e lettera «g»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Margno (Lecco), mappali 2348 (ex 917), 1873, 1874, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di seggiovia triposto in località Pian delle Betulle;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A0289**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casasco d'Intelvi dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto da parte dell'Enel S.p.a.** (Deliberazione n. VI/32070).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 agosto 1997 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 per la realizzazione di elettrodotto in comune di Casasco d'Intelvi (Como);

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casasco d'Intelvi (Como), mappali 855, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 1013, 871, 835, 930, 929/a, 929/b, 927, 926, 925, 696, 924, 923, 921, 920, 672, 660, 658/a, 658/b, 753/c, 1240, 1241, 941, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto interrato ed aereo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

98A0290

## UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO 30 dicembre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera del comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna espresso in data 30 luglio 1997, contenente il parere favorevole in ordine alla proposta di istituzione delle scuole di specializzazione in «radiodiagnostica» e «radioterapia» che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in «radiologia»;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 9 settembre 1997 ha proposto l'istituzione delle scuole di specializzazione in «radiodiagnostica» e «radioterapia» che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in «radiologia»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 29 settembre 1997 e 1° ottobre 1997 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 2138 del 13 ottobre 1997;

Vista la nota ministeriale n. 2881 del 29 ottobre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 27 ottobre 1997, in merito all'istituzione delle scuole di specializzazione in «radiodiagnostica» e «radioterapia» che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in «radiologia»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 440 al n. 447 relativi alla scuola di specializzazione in «radiologia» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto, e da quelli indicati nel decreto rettorale concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in «radiodiagnostica».

Art. 2.

Dopo l'art. 448 relativo alla scuola di specializzazione in «radiodiagnostica», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA

Art. 449. — Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari è istituita la scuola di specializzazione in radioterapia. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 450. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in radioterapia, con particolare riguardo alla oncologia.

Art. 451. — La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia.

Art. 452. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 453. — La scuola ha la sua sede amministrativa nell'istituto di radiologia dell'Università di Cagliari.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 454. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 455. — La scuola di specializzazione in radioterapia e quella in radiodiagnostica sostituiscono la preesistente scuola in radiologia.

Potranno essere ammessi a proseguire il corso di specializzazione in radioterapia gli specializzandi della pre-esistente scuola di specializzazione in radiologia, iscritti all'indirizzo di radioterapia. Il consiglio della scuola in radioterapia, preso atto del *curriculum* di studi seguito dallo specializzando, indicherà le eventuali integrazioni nel *curriculum* di addestramento professionalizzante dello specializzando che viene inscritto nella scuola in radioterapia.

Art. 456. — Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

1. *Area della fisica, della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e della informatica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia esterna e per brachiterapia, sulle attrezzature per la simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualità, sulle procedure di radioprotezione.

Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22C Medicina del lavoro, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettronica.

2. *Area della radiobiologia e della radioprotezionistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari tessuti ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

3. *Area della diagnostica per immagini e di rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere un grado di conoscenza adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare un giudizio clinico autonomo e procedere alla simulazione ed alla preparazione dei piani di trattamento.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K05B Informatica.

4. *Area dell'oncologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata.

5. *Area dell'oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri chimici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale della terapia oncologica, della chirurgia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia, ormonoterapia e altre terapie) e della loro integrazione sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale.

Settori: F08A Chirurgia generale, F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

6. *Area di radioterapia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando, sulla base delle conoscenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in grado di definire la impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale a carattere interdisciplinare; deve essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning, verifica) sia con radioterapia esterna che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow-up del paziente.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F06A Anatomia patologica, F04C Oncologia medica, F08A Chirurgia generale, F07A Medicina interna.

Art. 457. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve avere:

frequentato per due annualità il reparto di degenza;

frequentato per una annualità il reparto di brachiterapia;

frequentato per una annualità i reparti di radioterapia da fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

a) *Reparti di degenza.*

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica, dalla visita iniziale alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica e le decisioni terapeutiche.

Egli deve inoltre partecipare alla revisione della documentazione proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e sezione di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM), con riferimento all'anatomia ed alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia dei singoli casi, comparsa in dipendenza dei processi di regressione della malattia e di eventuale comparsa di fenomeni secondari o di complicanze.

Lo specializzando deve avere eseguito personalmente almeno cinquanta casi clinici relativi a pazienti ricoverati.

b) *Reparto di brachiterapia.*

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia interstiziale ed endocavitaria ed alla sorveglianza della evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati, nonché della eventuale comparsa dei fenomeni secondari e di complicanze. Lo specializzando deve inoltre partecipare alla discussione sul significato della documentazione di diagnostica per immagini. Lo specializzando deve aver eseguito, su almeno cinquanta pazienti, procedure di brachiterapia interstiziale, brachiterapia endocavitaria e terapia radiometabolica, di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha la competenza.

c) *Reparti di radioterapia fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.*

Lo specializzando deve aver partecipato attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico da fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati, con le tecniche relative a:

acceleratori lineari e telecobaltoterapia per le irradiazioni con fasci esterni;

simulatore universale per le immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM);

sezioni TC e RM per la definizione comparsa di recidive e danni iatrogeni;

reparto di calcolo per la compilazione dei piani di trattamento individuali;

officina meccanica per la produzione automatica di modelli di schermatura sagomata personalizzata;

laboratorio di dosimetria, per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni.

d) *Lo specializzando dovrà aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno:*

n. 25 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

n. 25 pazienti già trattati, esaminati per controllo con l'impiego di immagini diagnostiche;

n. 10 pazienti studiati con il simulatore universale;

n. 10 pazienti con volume di irradiazione definiti su documenti TC o RM;

n. 10 studi su calcolatore di piani di trattamento individuali;

n. 10 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

n. 10 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le diverse tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 30 dicembre 1997

*Il rettore:* MISTRETTA

**98A0217**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Approvazione dello statuto dell'associazione Nuovi orizzonti per vivere l'adozione, in Torino

Con decreto ministeriale del 5 gennaio 1998, è stato approvato lo statuto dell'Associazione N.O.V.A. (Nuovi orizzonti per vivere l'adozione), con sede in Torino, di cui all'atto pubblico del 28 giugno 1997, numero di repertorio 16642/4211, a rogito del notaio Claudio Viapiana.

**98A0284**

### Modificazioni allo statuto della Fondazione Banco alimentare, in Milano

Con decreto ministeriale del 5 gennaio 1998, sono state approvate le modifiche apportate dalla Fondazione Banco alimentare, con sede in Milano, al proprio statuto, di cui all'atto pubblico del 10 marzo 1997, numero di repertorio 223.115/12544, a rogito del notaio Aurelio Gavazzi.

**98A0285**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 8 gennaio 1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «20 AL» alla ditta Ricci Argentieri S.r.l., con sede in Alessandria, corso Acqui n. 219, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Minas International S.r.l., con sede in Milano, via Montenapoleone n. 21, già assegnataria del marchio «1148 MI» e decaduta, ha presentato una denuncia di smarrimento di n. 3 punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'Ufficio provinciale metrico di Milano.

**98A0335**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Sospensione dalle funzioni di un agente di cambio

Con decreto in data 15 gennaio 1998, il dott. Enrico Frosi, agente di cambio della borsa valori di Milano, è stato sospeso dalle funzioni di ufficiale accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la Direzione provinciale del tesoro di Milano.

**98A0346**

### Revoca dalle funzioni di un agente di cambio

Con decreto in data 16 gennaio 1998, il dott. Guido Bonaventura, agente di cambio della borsa valori di Milano, è stato revocato dalle funzioni di ufficiale accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la Direzione provinciale del tesoro di Milano.

**98A0347**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 21 gennaio 1998*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1800,49 |
| ECU | 1941,11 |
| Marco tedesco | 982,96 |
| Franco francese | 293,48 |
| Lira sterlina | 2927,24 |
| Fiorino olandese | 872,29 |
| Franco belga | 47,651 |
| Peseta spagnola | 11,602 |
| Corona danese | 258,01 |
| Lira irlandese | 2475,31 |
| Dracma greca | 6,237 |
| Escudo portoghese | 9,612 |
| Dollaro canadese | 1249,47 |
| Yen giapponese | 14,113 |
| Franco svizzero | 1205,95 |
| Scellino austriaco | 139,71 |
| Corona norvegese | 238,27 |
| Corona svedese | 223,33 |
| Marco finlandese | 324,94 |
| Dollaro australiano | 1199,13 |

**98A0405**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto NCR n. 511/97 del 2 dicembre 1997*

Specialità medicinale VIRLIX nella forma e confezione: flacone gocce orali soluzione da 20 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Mediolanum farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo n. 15/31, codice fiscale n. 01689550158.

Produttore: La produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla società UCB Pharma p.a. nello stabilimento sito in Pianezza (Torino), via Praglia n. 15.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone gocce orali soluzione da 20 ml;

n. A.I.C. 027811025 (in base 10), 0UJR6K (in base 32);

classe B; prezzo: L. 18.500 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato mg 10;

eccipienti: glicerina, propilenglicole, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acetato di sodio, acido acetico, acqua purificata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di riniti e congiuntivite stagionale, riniti cronica allergica ed orticaria di origine allergica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto NCR n. 541/97 del 19 dicembre 1997*

Specialità medicinale: MARCAINA nelle forme e confezioni: «0,25 %» 1 fiala sterile in polipropilene (polyamp) di soluzione iniettabile da 10 ml in blister sterile e «0,50%» 1 fiala sterile in polipropilene (polyamp) di soluzione iniettabile da 10 ml in blister sterile, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Astra farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, codice fiscale n. 07968910153.

Produttore: La produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla Astra Production Liquid Products AB, nello stabilimento sito a Kvarnbergagatan 12, Sodertalje (Svezia).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25%» 1 fiala sterile in polipropilene (polyamp) di soluzione iniettabile da 10 ml in blister sterile;

n. A.I.C. 021409317 (in base 10), 0NFCK5 (in base 32);

classe: C;

«0,50%» 1 fiala sterile in polipropilene (polyamp) di soluzione iniettabile da 10 ml in blister sterile;

n. A.I.C. 021409329 (in base 10), 0NFCKK (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«0,25%», 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 2,5;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«0,50%», 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 5;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Marcaina» si può utilizzare in ogni tipo di anestesia periferica:

infiltrazione locale tronculare, loco-regionale;

blocco simpatico;

blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso;

peridurale, sacrale.

«Marcaina» è quindi indicata in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia, dermatologia, sia impiegata da sola sia associata a narcosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 1 del 7 gennaio 1998*

Specialità medicinale: EPAXAL BERNA, nelle preparazioni e confezioni: 1 fiala soluzione iniettabile da 0,5 ml e «soluzione iniettabile per uso intramuscolare siringa preriempita da 0,5 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati presso lo stabilimento della società Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, Rehhagstrasse, 79 - 3001 Berna (Svizzera).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala soluzione iniettabile da 0,5 ml;

n. A.I.C. 033024011 (in base 10), 0ZHU0C (in base 32);

classe C;

soluzione iniettabile per uso intramuscolare siringa preriempita da 0,5 ml;

n. A.I.C. 033024023 (in base 10), 0ZHU0R (in base 32);

classe C.

Composizione:

una dose (soluzione iniettabile da 0,5 ml) contiene:

principio attivo: antigene virale dell'epatite A inattivato (ceppo RG-SB) almeno 500 unità RIA;

eccipienti: emoagglutinina del virus influenzale, fosfolipidi, cloruro di sodio, sodioetilmercuriotiosalicilato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Idicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'epatite A nell'adulto e nel bambino di oltre 5 anni di età.

«Epaxal Berna» è indicato per le persone esposte al virus dell'epatite A ed in particolare per:

1) soggetti che vivono in regioni con basso e medio rischio di epatite A:

viaggiatori diretti in zone endemiche;

persone che lavorano in paesi in via di sviluppo;

addetti alle missioni o corpi ausiliari militari;

personale medico ed infermieristico;

persone che lavorano nelle cliniche, nei day-hospitals, centri di cura, a stretto contatto con pazienti affetti da epatite A o con soggetti contaminati;

persone che vivono a stretto contatto con pazienti con epatite A;

soggetti che cambiano spesso il partner sessuale;

pazienti in cui l'epatite A potrebbe avere un decorso particolarmente grave, per es. gli immunodeficienti;

tossicodipendenti e personale socio-sanitario addetto alla loro assistenza;

personale a stretto contatto coi profughi e richiedenti asilo;

addetti alla produzione ed alla distribuzione dei prodotti alimentari;

addetti a lavori di costruzione sotterranei ed agli impianti di depurazione;

2) soggetti che vivono in zone ad alto rischio di epatite A:

tutte le persone suscettibili di contrarre l'epatite A.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A0295**

**Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).**

*Decreto n. 223 del 22 dicembre 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario BESCORT intramuscolare (betametasone).

Titoalre A.I.C.: società Nuova ICC-Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01414750594.

Modifiche apportate:

nuova confezione:

flacone multidose con tappo perforabile da 100 ml;

n. A.I.C. 102204029;

numeri di A.I.C.: alla confezione già autorizzata viene ora attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone multidose con tappo perforabile da 5 ml;

n. A.I.C. 102204017.

I lotti già prodotti della confezione flacone multidose con tappo perforabile da 5 ml e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 224 del 22 dicembre 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario GENTA SPRAY (gentamicina solfato) sospensione pressurizzata per uso esterno.

Titoalre A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Aprilia (Latina).

Confezione e numero di A.I.C.:

bombola aerosol 200 ml;

n. A.I.C. 102190016.

Composizione: 1 bombola contiene:

principio attivo: gentamicina solfato pari a base 3 g;

eccipienti e propellente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acqusita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle infezioni cutanee e podali di bovini, ovini e suini sostenute da microrganismi sensibili alla gentamicina.

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 225 del 22 dicembre 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario CITARIN L SPOT-ON per ovini, nelle confezioni flaconi da 250 e 500 ml.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

tempo di sospensione: il tempo di sospensione ora autorizzato è:

carni: quattordici giorni.

Controindicazioni: non utilizzare in animali il cui latte è destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 226 del 22 dicembre 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario CITARIN L 10% per bovini, ovini, caprini e suini nelle confezioni flaconi da 100 e 250 ml - A.I.C. numeri 100386034 e 100386046.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

tempi di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è:

carni bovine e ovi-caprine: sette giorni;

carni suine: nove giorni;

controindicazioni: non utilizzare in animali il cui latte è destinato al consumo umano.

Produttore: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglietto illustrativo) possono essere effettuate anche presso l'officina Bayer S.p.a., sita in Garbagnate Milanese (Milano).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 227 del 22 dicembre 1997*

Specialità medicinali per uso veterinario BETSOMICINA, BETSONAL solubile, CEPOXILLIN, CEPRAVIN, LEXIN muscolo, LEXIN vena, OTERNA, PREDSOLAN iniettabile, PREPAVET complex, PRONTOVET asciutta, PRONTOVET iniettabile, PRONTOVET lattazione, SAFEXIN, SPECTRAZOL, VETOSTELIN B12 forte, STREPTOPEN, ZOOMICINA N-orale, PEDIVAX, PARACOX, RABDOMUN.

Titolare A.I.C.: società Mallinckrodt veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine n. 2/B, codice fiscale 00968340232.

Modifica apportata: numeri di A.I.C: alle specialità sottoindicate vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

«Betsomicina»:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101345015;

«Betsolan solubile»:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101343022;
flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101343010;
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101343034;

«Cepoxillin»:
scatola 4 siringhe, A.I.C. n. 101349013;
scatola 20 siringhe, A.I.C. n. 101349025;

«Cepravin»:
scatola 4 siringhe, A.I.C. n. 101350013;
scatola 20 siringhe, A.I.C. n. 101350025;

«Lexin muscolo»:
flacone da 5 g + solvente, A.I.C. n. 101351017;
flacone da 10 g + solvente, A.I.C. n. 101351029;

«Lexin vena»:
flacone da 5 g + solvente, A.I.C. n. 101351031;
flacone da 10 g + solvente, A.I.C. n. 101351043;

«Oterna»:
flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101352019;

«Predsolan iniettabile»:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101342032;
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101342018;
flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101342020;

«Prepavet complex»:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101344012;

«Prontovet asciutta»:
scatola da 20 siringhe, A.I.C. n. 101347019;

«Prontovet iniettabile»:
flacone da 90 ml, A.I.C. n. 101347021;

«Prontovet lattazione»:
scatola da 20 siringhe, A.I.C. n. 101347033;

«Safexin»:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101359014;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 101359026;

«Spectrazol»:
scatola da 4 siringhe, A.I.C. n. 101353011;

«Vetostelin B12 forte»:
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101341028;
flacone da 15 ml, A.I.C. n. 101341016;

«Streptopen»:
flacone da 5 g + solvente, A.I.C. n. 101339012;

«Zoomicina N-orale»:
bottiglia da 1175 ml, A.I.C. n. 101338010;
bottiglia da 170 ml, A.I.C. n. 101338022;

«Pedivax»:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101357010;
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101357022;

«Paracox»:
100 ml/1000 dosi, A.I.C. n. 101360028;
500 ml/5000 dosi, A.I.C. n. 101360016;

«Rabdomun»:
5 flaconi da 1 ml, A.I.C. n. 101358024;
10 flaconi da 1 ml, A.I.C. n. 101358036;
10 flaconi da 5 ml, A.I.C. n. 101358012.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 228 del 22 dicembre 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario VETEGLAN soluzione iniettabile - flacone da 10 ml, A.I.C. n. 100164019.

Titolare A.I.C.: società Serovet S.p.a., con sede legale in Roma, via Casilina n. 125, codice fiscale 0710708587.

Modifica apportata: Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta viene prodotta anche presso l'officina farmaceutica Serono de Mexico SA - Avenida Rio Churubusis Col el Sifon - Messico, con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina della società Industria farmaceutica Serono S.p.a., sita in Roma.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 229 del 22 dicembre 1997*

Prodotti medicinali per uso veterinario BURSINE, BURSINE 2, CHICK N-K, CORYZA vac, IB Mass, LARYN vac, MD Vac congelato, MD Vac Iyo, MG BAC, MS BAC, POULVAC NCD La, SOTA, PSEUDO B1, SOLUVAC, SUVAXYN Coli plus, SUVAXYN Erysipelas, SUVAXYN Mhyo SUVAXYN Parvo, SUVAXYN Rhinitis D, DOHYCAT Chip, DOHYCAT Chip Chlam, DOHYVAC i-R, DOHYVAC parvo II, DOHYVAC VII.

Titolare A.I.C.: società Solvay Animal Healt Inc. - Mendota - U.S.A., rappresentata in Italia dalla ditta Solvay veterinaria S.p.a. di Parma.

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Healt S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 230 del 22 dicembre 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario CEFOVET A (cefazolina) sospensione intramammaria.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento Coophavet sito in Ancenis (Francia).

Confezioni autorizzate e n. di A.I.C.:

4 tubi siringa da 3 g + 4 salviettine disinfettanti, A.I.C. n. 101961011.

Composizione: ogni tubo siringa contiene:

principio attivo: cefazolina 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La confezione contiene inoltre 4 salviettine disinfettanti impregnate di alcool denaturato a 70°.

Indicazioni terapeutiche: mastiti dei bovini causate da germi cefazolina-sensibili. Trattamento delle mastiti subcliniche e cliniche della vacca da latte causate dai principali streptococchi mastidogeni (streptococcus uberis, streptococcus dygalactiae, streptococcus agalacticae) e staphylococcus aureus da farsi all'inizio del periodo di asciutta. Prevenzione di nuove infezioni.

Tempi di attesa:

carni: ventuno giorni;

latte: zero mungiture. Nel caso di parto prematuro (a meno di un mese dal trattamento): ventotto mungiture.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 231 del 22 dicembre 1997*

Specialità medicinale per uso veterinario CEFOVET L (cefazolina) sospensione intramammaria.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI, n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento Coophavet sito in Ancenis (Francia).

Confezioni autorizzate e n. di A.I.C.:

24 tubi siringa da 6 g + 2 salviettine disinfettanti, A.I.C. n. 102405014.

Composizione: ogni tubo siringa contiene:

principio attivo: cefazolina 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La confezione contiene inoltre due salviettine disinfettanti impregnate di alcool denaturato a 70°.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle mastiti subcliniche e cliniche della vacca da latte causate dai principali streptococchi mastidogeni (streptococcus agalactiae) staphylococcus aurens ed escherichia coli.

Tempi di attesa:

carni: ventiquattro ore;

latte: sei mungiture.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A0296**

**Comunicato concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».**

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto MCR n. 53/97 del 12 febbraio 1997», relativo alla specialità medicinale «FARGAN», nella forma e confezione 1 tubo crema 30 g 2%, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1997, alla pag. 87, prima colonna, ove è indicato: «... è apportata la seguente modifica: Confezione: in sostituzione della confezione 1 tubo crema 30 g 2% è autorizzata la confezione 1 tubo crema 20 g 2%», si intende scritto: «... è apportata la seguente modifica: Confezione: in sostituzione della confezione 1 tubo crema 30 g 2% è autorizzata la confezione 1 tubo crema 20 g 2%. *È contestualmente approvata la modifica di composizione così come agli atti di questa Amministrazione di cui agli stampati parte integrante del presente decreto*».

**98A0166**

**Comunicato concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano»**

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto A.I.C. n. 241/97 del 30 maggio 1997», relativo alla specialità medicinale «TENSICOR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1997, alla pag. 31, prima colonna, al nono rigo, ove è indicato: «Indicazioni terapeutiche:», dove è scritto: «Tensicor "10" capsule da 10 mg; trattamento della cardiopatia ischemica (*condizioni caratterizzate da insufficiente apporto di ossigeno al miocardio*); angina pectoris *cronicamente* stabile (angina da sforzo); *angina a riposo compresa* l'angina pectoris vasospastica (angina Prinzmetal, angina variante) *ed angina instabile (angina preinfartuale in crescendo); angina pectoris post-infartuale (esclusi i primi otto giorni dall'episodio infartuale acuto)*; trattamento dell'ipertensione arteriosa; trattamento *del fenomeno di Raynaud*», si intende scritto: «Tensicor "10" capsule da 10 mg; trattamento della cardiopatia ischemica; angina pectoris cronica - stabile (angina da sforzo); angina pectoris vasospastica (angina *di* Prinzmetal, angina variante); trattamento dell'ipertensione arteriosa; *trattamento delle crisi ipertensive; trattamento della Sindrome di Raynaud (primaria e secondaria)*».

**98A0167**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso di rettifica riguardante: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)».** (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, riguardante: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)», alla pag. 74, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*EQVLAN*$^{R}$», leggasi: «*EQVALAN*$^{R}$».

**98A0168**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante: «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere *f)* e *g)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 2/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1998).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicato, all'art. 3, comma 1, secondo periodo, dove è scritto: «In deroga *all'articolo* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ...», deve leggersi: «In deroga *all'articolo 1* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ...».

**98A0344**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 1997 concernente: «Variazioni ai finanziamenti autorizzati con i decreti ministeriali 18 maggio 1989 e 18 gennaio 1990 con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 24 dicembre 1997).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 12, seconda colonna, in corrispondenza di «Bari:», la cifra di L. 2.200.000.000 non è relativa a: «nuovi interventi», bensì a «S.P. 5 Arginale - Locone»;

inoltre dove è scritto: «S.P. 8 Strada di bonifica 27 L. *526.690.000*», leggasi: «S.P. 8 Strada di bonifica 27 L. *525.690.000*».

**98A0348**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 1 7 0 9 8 *

**L. 1.500**